

REGOLAMENTO INTERNO

dello

YACHT CLUB ADRIACO

Aggiornato con delibera del 4 settembre 2024

NORME GENERALI

1. I Soci dello Yacht Club Adriaco sono tenuti a mantenere tra loro rapporti di mutua comprensione e pieno rispetto, nonché ad attenersi alle disposizioni dello Statuto, a quelle del presente Regolamento e, ancora, a quelle prese dal Consiglio Direttivo e portate a loro conoscenza a mezzo di esposizione all'Albo Sociale e/o di altri adeguati mezzi di comunicazione.
2. La casa, le aree ed i beni sociali sono riservate all'uso dei Soci che possono usufruirne in piena libertà nel rispetto dei diritti altrui.

Il decoro e la conservazione del Club e dei suoi beni sono affidati alla buona educazione ed alla correttezza dei Soci.

Chiunque arrechi direttamente e/o indirettamente danno alle proprietà del Club sarà ritenuto responsabile e, quindi, obbligato al relativo risarcimento.
3. Per reciproco rispetto è fatto divieto ai Soci ed agli ospiti di frequentare gli ambienti sociali con abbigliamenti inadeguati essendo, in particolare, vietato sostare e/o attraversare il vestibolo, il salone e gli ambienti coperti e scoperti del bar e del ristorante in costume balneare.
4. L'uso del salone principale, così come quello di altri ambienti della casa, potrà essere concesso ai Soci, che ne facciano opportuna e preventiva richiesta, purché tale concessione non ostacoli le attività del Club, ovvero non sussistano motivi ritenuti ostativi dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'evento organizzato dai Soci negli ambienti del Club preveda la partecipazione di un ampio numero di persone, ovvero assuma caratteristiche tali da rendere

opportuna la presenza di personale di sorveglianza, sarà il Consiglio Direttivo a prescrivere al Socio l'adozione di congrue cautele, ovvero la predisposizione, a sue spese, di adeguati servizi di vigilanza.

In ogni caso, il Socio beneficiario delle opportunità offerte dalla presente disposizione sarà tenuto a tener indenne il Club, ovvero a risarcirlo, per ogni danno eventualmente subito alla sede e/o ai beni sociali in occasione dell'evento privato da esso organizzato.

Per ragioni di prestigio e/o se ne ritenga l'opportunità, il Consiglio Direttivo potrà concedere a terzi l'uso del salone, ovvero quello di altri ambienti della sede, per manifestazioni di adeguato profilo che non contrastino le finalità sociali. Rimane comunque esclusa la possibilità di concedere l'uso degli ambienti sociali per manifestazioni ovvero attività di carattere meramente commerciale e politico.

5. I Soci, con esclusione degli allievi, avranno facoltà di invitare i loro ospiti rimanendo peraltro inteso che tale facoltà - di cui non è dato abusare - non potrà, in alcun modo, incidere ovvero limitare l'uso della sede e/o dei suoi servizi da parte degli altri Soci o, comunque, consentire a terze cadenze di frequentazione incongrue alla loro veste di estranei al Club.
6. L'allievo è il giovane che, al compimento del tredicesimo anno di età, partecipa alla attività sportiva del club, all'avviamento ed alla pratica dell'attività velica e sportiva in generale. L'ammissione è a discrezione del Consiglio Direttivo a fronte di domanda di presentazione. Il contributo è determinato nell'ammontare del 20% del canone sociale.
7. Il Socio risponderà nei confronti del Club del comportamento dei suoi ospiti garantendo che lo stesso risulti conforme agli *standard* dettati dal presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo potrà concedere la libera frequentazione della sede sociale a personalità ed atleti di riconosciuta fama nel mondo della vela e degli altri sport nautici, nonché a persone che ricoprano importanti cariche pubbliche per la durata delle stesse.

In ogni caso non potranno essere ammesse al Club persone che ne siano state respinte, ovvero espulse, così come persone che siano state respinte ovvero espulse da altri club con cui lo Yacht Club Adriaco abbia rapporti di reciprocità (rif. art. 13 lettera c. Statuto).

Non potranno essere invitati quali ospiti coloro che, in precedenza, siano stati candidati a Socio e respinti o espulsi se soci.

Rimane, comunque, facoltà del Presidente, del Consiglio Direttivo nonché, ove eletto, del Commodoro di rifiutare come ospiti le persone che a suo/loro insindacabile giudizio risultino sgradite.

8. I Soci sono invitati ad annotare nell'apposito registro conservato presso la Sede Sociale l'occasione di frequentazione del Club da parte di ospiti la cui presenza abbia, per particolari loro meriti sportivi, civili, scientifici e culturali, ragione di essere specificamente ricordata.
9. Salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo i libri, le riviste e/o le pubblicazioni raccolte nella biblioteca, negli archivi e/o nei locali del Club, così come ogni altro suo bene, non potranno, in alcun modo, essere asportati ovvero, anche temporaneamente, allontanati dalla sede sociale.
10. L'uso degli spogliatoi è riservato ai Soci e ad eventuali ospiti impegnati in attività sportive. Negli stessi non sarà permesso depositare e/o abbandonare vestiario, attrezzi o qualsivoglia altro materiale; in ogni caso Il Club non assume alcuna responsabilità custodiale e/o di altra natura.

L'uso degli armadietti - nei quali non potranno venir riposti prodotti pericolosi, infiammabili, deperibili e/o maleodoranti - verrà concesso, ancorché a titolo precario e senza che un tanto concreti diritto alcuno in capo al beneficiario, ai Soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

I Soci beneficiari dell'uso dell'armadietto saranno tenuti alla corresponsione di un corrispettivo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Club non assume alcuna responsabilità custodiale e/o di altra natura in merito alla sorte dei beni riposti negli armadietti stessi e si riserva, a fronte del presentarsi di validi motivi, la possibilità di accedervi anche in assenza di specifico consenso da parte di coloro che ne abbiano la disponibilità.

11. Solo i soci potranno accedere alle aree scoperte della sede sociale con i propri animali da compagnia, tenuti al guinzaglio e con museruola (ove necessario in base alle caratteristiche dell'animale), dovendo, peraltro, far sì che gli stessi non lordino e non arrechino pericolo, ovvero disturbo agli altri frequentatori. Rimane a loro carico l'asporto delle lordure e la relativa pulizia.

Non è data facoltà di introdurre animali nella casa.

12. Salvo brevi soste di carico e scarico, gravi e comprovati motivi, ovvero espresso contingente temporaneo consenso di un componente del Consiglio Direttivo, le aree sociali non potranno essere in alcun caso utilizzate quale luogo di parcheggio e/o sosta, anche solo temporanea, di veicoli dei Soci.

Del pari agli stessi è inibito il deposito di attrezzature, attrezzi, accessori ed ogni altro materiale tanto sui moli quanto su ogni ulteriore area scoperta del Club.

13. Le aree coperte di pertinenza dei marinai e quelle dei magazzini sono riservate al ricovero di materiali ed attrezzi destinati alle attività sociali e/o allo svolgimento delle attività delle squadre agonistiche e della Scuola vela.

È pertanto fatto divieto ai Soci, salva contingente temporanea autorizzazione espressa di un componente del Consiglio Direttivo, depositarvi beni di loro proprietà.

Rimane comunque escluso e/o non altrimenti autorizzabile il deposito di carburanti, materiali infiammabili e/o pericolosi da parte dei soci.

14. L'uso della palestra è riservato ai soci ed agli allievi secondo le modalità previste dall'appendice n. 5. Salvo deroga espressa da parte del Consiglio Direttivo eventuali ospiti **non** potranno farne uso. Gli utilizzatori assumono in proprio e senza riserve ogni rischio

derivante da cedimenti o rotture delle attrezzature della palestra correlate ad un errato o improprio uso delle stesse.

NORME INERENTI ALL'ACCESSO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE

15. I Soci e gli ospiti che usufruiscono dei servizi di ristorazione in orario serale saranno tenuti ad adottare un abbigliamento che, pur sportivo, mantenga un tono di congrua formalità.
16. I Soci che godono di un'apertura di credito relativa ai servizi di bar e/o di ristorazione avranno l'onere di regolarne il conto con cadenza non superiore a quella mensile. In ogni caso gli stessi saranno tenuti a siglare in calce gli ordini effettuati.
17. La somministrazione di servizi di ristorante è limitata alle sole aree all'uopo adibite. Chi intendesse consumare il pasto all'aperto nelle aree di pertinenza del bar, dovrà limitare la propria scelta alle offerte "*smart menù*".

NORME RELATIVE ALLO SPECCHIO ACQUEO, ALLE AREE TECNICHE

ED A QUELLE SCOPERTE

18. Nessuna imbarcazione può entrare, ovvero permanere nello specchio acqueo in concessione allo Yacht Club Adriaco, ovvero può essere alata con i mezzi e sugli spazi sociali se non previo consenso del Consiglio Direttivo.
19. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10, lett. d, dello Statuto Sociale, l'ormeggio (inteso nella accezione propria dell'arte marinaresca, non normativa) nello specchio acqueo sociale è riservato alle imbarcazioni dei Soci e soggetto al pagamento di un canone annuale stabilito dall'Assemblea dei Soci correlato alle dimensioni dell'imbarcazione. La determinazione delle dimensioni in metri quadrati è ottenuta moltiplicando la Lunghezza fuori tutto (comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, pulpiti, plancette e simili) per la Larghezza massima.
20. L'ammissione a Socio del Club non dà di per sé diritto alla assegnazione di alcun posto barca. L'assegnazione dei posti barca (quale mera locazione di spazio acqueo) e/o dei cambi di ormeggio viene stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione delle disponibilità degli spazi, della dimensione delle imbarcazioni da ospitare e/o della graduatoria stesa, in conformità alle norme di cui all'appendice 2.

Relativamente alla assegnazione dei posti barca ai motoscafi, ovvero barche a motore, considerata la prevalente vocazione velica del Club è opportuno limitarne la disponibilità nel numero massimo del **30%** del numero complessivo dei posti barca a disposizione, ad insindacabile discrezione del Consiglio Direttivo in ordine alle caratteristiche della imbarcazione, e comunque (per le imbarcazioni di nuovo arrivo) solo nei pennelli individuati con le lettere c, d, p.

L'assegnazione dei posti barca comporta il pagamento della buona entrata, ai sensi dell'art.12.1 dello Statuto sociale. (vedi appendice 1). Ogni socio può essere titolare di un unico posto barca, salvo che la seconda barca appartenga ad una categoria di particolare

pregio per il Club a stretta discrezione del Consiglio Direttivo. Il posto barca viene assegnato al Socio in relazione ad una specifica imbarcazione e non potrà essere utilizzato per altre imbarcazioni, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il posto barca viene assegnato al Socio in relazione ad una specifica imbarcazione e non potrà essere utilizzato per altre imbarcazioni, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Socio che acquisisca da altro Socio un'imbarcazione già assegnataria di posto barca nello specchio acqueo sociale **non** acquisisce alcun diritto al mantenimento del posto barca di tale imbarcazione. In caso di trasmissione *mortis causa* l'erede deve acquisire lo *status* di socio ordinario. Qualora la trasmissione *mortis causa* avvenga a favore di genitori, figli, sorelle o fratelli, gli stessi sono esentati dal pagamento della buona entrata relativa all'imbarcazione. Il Socio che ceda ad altro Socio una quota (carato) di una imbarcazione già assegnataria di posto barca nello specchio acqueo sociale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Socio che acquisisce da altro Socio di una quota (carato) di una imbarcazione già assegnataria di posto barca nello specchio acqueo sociale sarà, dal canto suo, tenuto a corrispondere al Club gli oneri di buona entrata all'ormeggio in misura proporzionale alla quota della imbarcazione acquisita. Aver occupato ovvero occupare un determinato posto barca in via temporanea, non comporta in alcun caso diritto di preferenza nell'assegnazione dello stesso.

21. L'entrata e/o l'uscita dallo specchio acqueo del Club delle imbarcazioni dei Soci per compravendita, disarmo, ovvero manutenzione ordinaria e/o straordinaria deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. I Soci armatori di imbarcazioni ormeggiate, ovvero situate negli spazi sociali, che le allontanino per ragioni di crociera e/o di regata (non giornaliera) sono tenuti ad annotare nel registro all'uopo istituito la data di partenza e quella di presunto ritorno e, quindi, a rientro avvenuto, il concretarsi dello stesso. Per il periodo di assenza è data facoltà al socio, sotto la propria responsabilità e salvo il benessere del Consiglio Direttivo, di accordarsi con altro socio per

l'occupazione momentanea del proprio posto barca. Per il periodo di assenza sarà data al Club la possibilità di usufruire del posto barca libero per esigenze di ospitalità e/o per altre esigenze. Al socio che non ha più la disponibilità della barca è concesso il periodo di tempo di un anno per trovarne una nuova, fermo l'obbligo di corresponsione del canone.

22. I Soci assegnatari di uno spazio acqueo debbono provvedere a loro spese, alla cura dell'ormeggio stesso ed al suo mantenimento in condizioni di perfetta efficienza, garantendone condizioni tali da escludere ogni rischio di danni a terzi, alle strutture ed ai moli sociali. I Soci assegnatari di uno spazio acqueo saranno, inoltre, tenuti alla messa in opera, alla loro esatta disposizione e ad una adeguata manutenzione di un congruo ed adeguato numero di parabordi a tutela della propria e delle altrui imbarcazioni. Le prese di corrente e dell'acqua sono destinate ad esclusivo utilizzo delle imbarcazioni. L'utilizzo delle prese di corrente elettrica sui moli fissi e galleggianti potrà avvenire solo a mezzo di collegamenti a norma. In ogni caso l'alimentazione da terra sarà consentita esclusivamente ad imbarcazione presidiata.

23. Lo Yacht Club Adriaco è esentato da qualsivoglia responsabilità relativa ai danni subiti e/o causati da imbarcazioni tenute nel suo specchio acqueo, ovvero altrimenti ricoverate in secco sulle aree sociali.

24. È facoltà del Consiglio Direttivo e dell'Economo Mare in particolare di disporre, in qualunque momento, per ragioni di riordino, di miglior utilizzo delle banchine, di sicurezza, ovvero per necessità tecniche, il cambiamento del posto barca delle imbarcazioni (rif. art. 22.5 dello Statuto Sociale).

Le relative manovre di spostamento e/o di ormeggio dovranno essere svolte a cura del Socio assegnatario del posto barca, che sarà inoltre tenuto ad attrezzare adeguatamente il nuovo spazio acqueo assegnatogli.

In caso di inadempimento del socio e, comunque, in casi di urgenza potranno essere effettuati spostamenti di imbarcazioni a cura del personale del Club anche in assenza del socio armatore. Il socio interessato ha mero potere consultivo.

25. In occasione di regate organizzate dal Club, ovvero in conseguenza di iniziative straordinarie, il Consiglio Direttivo potrà disporre l'allontanamento temporaneo delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo sociale, ovvero il loro spostamento ad altri spazi acquei/posti barca. Nel primo caso il Club si farà carico delle spese ritenute congrue sostenute dalle imbarcazioni in altro sito per il periodo di allontanamento.

26. Nel caso il Consiglio Direttivo e l'Economo Mare in particolare ritengano che l'imbarcazione ospitata nello specchio acqueo, ovvero altrimenti ricoverata a terra nelle aree sociali, non sia ormeggiata e/o posizionata a regola d'arte e/o che le sue tenute siano inadeguate, potrà chiedere al Socio interessato di provvedere d'urgenza a quanto necessario alla messa in sicurezza dell'imbarcazione. Qualora quest'ultimo non risponda sollecitamente all'invito, ovvero risulti irreperibile, il Consiglio Direttivo e l'Economo Mare potranno procedere d'autorità con personale e mezzi del Club alle attività ed alle sostituzioni di materiali che risultassero necessari, limitatamente alla contingenza, rimanendo a carico del socio la verifica di idoneità ed adeguatezza dell'ormeggio approntato dal Club. Le relative spese, anche forfettariamente quantificate, verranno addebitate al Socio assegnatario dello spazio acqueo/posto barca.

27. I Soci sono tenuti ad una corretta manutenzione delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo del Club nonché posizionate negli spazi a terra. In caso contrario, il Consiglio Direttivo potrà agire nei confronti del Socio, iniziando da una diffida. Laddove, nonostante la diffida, un Socio assegnatario di posto barca in acqua e/o a terra persistesse ingiustificatamente nella omissione delle necessarie manutenzioni di una imbarcazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre l'allontanamento della stessa dagli spazi sociali, mediante revoca dell'assegnazione del posto barca. L'allontanamento verrà disposto a mezzo

dell'inoltro al Socio assegnatario del posto barca di una intimazione con cui gli si chiederà formalmente di provvedere nel termine di dieci giorni. Analogo provvedimento dovrà essere preso nei confronti dei Soci che adibiscano o consentano di utilizzare le proprie imbarcazioni a scopo di lucro per tale intendendosi, senza pretesa di esaustività, ogni attività di noleggio e/o di *charter*. L'inadempimento del socio darà titolo al Consiglio Direttivo di procedere ai passi sostanziali e disciplinari che riterrà opportuni.

28. Lo Yacht Club Adriaco – nel limite degli spazi disponibili preventivamente individuati – potrà consentire l'ormeggio delle imbarcazioni (non intestatarie di posto barca) i cui armatori ne facciano richiesta, che dovrà essere proposta al Consiglio Direttivo ovvero ad un suo componente. Gli armatori richiedenti sono obbligati a sottoscrivere il contratto di ospitalità per posto barca previsto all'appendice n.6. Particolari condizioni potranno essere riconosciute alle imbarcazioni di Club gemellati. Rimane, peraltro, inteso che sarà onere del richiedente presentare sé e la propria imbarcazione ad un membro del Consiglio Direttivo, aver cura e responsabilità per l'ormeggio della stessa imbarcazione e mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del Club e dei suoi Soci, nel rispetto dello statuto, del regolamento e del predetto contratto. Nel venir meno di tali condizioni, sarà dato ad ogni componente del Consiglio Direttivo di richiedere ed ottenere l'immediato allontanamento dell'ospite scorretto.

29. Nel periodo invernale, qualora un socio assegnatario di posto barca trasferisca la propria imbarcazione fuori dallo specchio acqueo del Club per un periodo preventivamente individuato, il Consiglio Direttivo - previa comunicazione allo stesso - potrà soddisfare le richieste di altri soci con ormeggi più esposti alla bora.

30. Salvo casi eccezionali, l'uso delle macchine di sollevamento, degli involti e della idropulitrice è riservato ai Soci del Club. Le regole per le operazioni di alaggio e varo e per l'uso della piattaforma per lavori di manutenzione sono specificate in appendice n. 3. Le richieste dei servizi di alaggio/varo e di sosta a terra, così come quelle relative alla

disponibilità degli invasi dovranno essere presentate in Segreteria ed indirizzate all'Economo Mare che determinerà i turni di precedenza. Così come per le soste di imbarcazioni a terra, i Soci saranno tenuti al versamento, a favore del Club, dei contributi specificati nell'appendice n.3. punto 2.

Rimane peraltro inteso che le imbarcazioni dei Soci che non fossero in regola con i canoni sociali non saranno ammesse.

31. I Soci non possono affidare ai marinai lavori di riparazione e/o manutenzione delle loro imbarcazioni.
32. I marinai non sono tenuti ad armare, disarmare od ormeggiare le imbarcazioni dei Soci essendo, viceversa, tenuti ad accudire a tutte le mansioni affidate loro dal Consiglio Direttivo e dall'Economo Mare.

NORME INERENTI ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

33. L'uso delle derive, imbarcazioni e mezzi sociali è riservato ai Soci ed agli allievi per le esclusive funzioni di allenamento, esercitazioni e regate previa autorizzazione della Direzione Sportiva.
34. In occasione delle attività agonistiche e di quelle sociali ad esse connesse quali ad esempio le premiazioni, gli allievi e/o i componenti delle squadre agonistiche del Club, inclusi gli allenatori, saranno tenuti ad indossare le divise sociali.
35. I soci assegnatari di un posto barca che, nella stagione sportiva precedente, abbiano partecipato ad almeno cinque regate (incluse veleggiate e/o regate sociali) con i colori dello Yacht Club Adriaco, saranno beneficiati di una riduzione del canone d'ormeggio fatta pari al 25% del suo importo ordinario. I soci assegnatari di un posto barca che, nella stagione sportiva precedente, abbiano partecipato ad almeno tre eventi di interesse nazionale (normati dal CONI e di conseguenza dalla FIV) con i colori dello Yacht Club Adriaco, saranno beneficiati di una riduzione del canone d'ormeggio fatta pari al 50% del suo importo

ordinario. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. La riduzione opererà a richiesta ed a fronte della analitica indicazione e/o produzione documentale (ad es. iscrizione, classifica, ecc...) da parte del beneficiario delle regate o delle veleggiate partecipate. La relativa domanda deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 novembre dell'anno solare di riferimento.

36. Le imbarcazioni dei soci in procinto di partecipare ad una regata avranno diritto, previa autorizzazione, ad un alaggio e varo gratuiti senza sosta in piattaforma.

Appendici:

1. Criteri di determinazione buona entrata soci ed imbarcazioni.
2. Criteri per l'assegnazione dei posti barca e relativi contributi.
3. Regolamento uso piattaforma e lavori di manutenzione e relativi contributi.
4. Regolamento uso piattaforma e molo per derive e imbarcazioni.
5. Regolamento uso palestra sociale.
6. Regolamento per l'ospitalità temporanea
7. Guidone sociale ed insegne speciali.